

6.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Disegno di legge di conversione n. 19	9
Missioni valevoli nella seduta del 21 giugno 2001	3	(Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	9
Proposte di legge (Annunzio)	3	Disegno di legge di conversione n. 18	10
Provvedimento concernente un'amministrazione locale (Annunzio)	5	(Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	10
Procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di deliberazione in materia di insindacabilità (Annunzio della pendenza)	5	(Sezione 2 – Modificazioni apportate dalla Commissione)	11
Richieste di parere parlamentare su atti del Governo	5	(Sezione 3 – Emendamenti ed articolo aggiuntivo riferiti agli articoli del decreto-legge)	12
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 4 – Ordine del giorno)	12
Comunicazioni del Governo	7	Disegno di legge di conversione n. 20	14
(Sezione 1 – Mozione)	7	(Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	14
Disegno di legge di conversione n. 17	8	(Sezione 2 – Modificazioni apportate dalla Commissione)	14
(Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	8	(Sezione 3 – Emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge)	15
(Sezione 2 – Emendamento riferito all'articolo 1 del decreto-legge)	8		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 21 giugno 2001.**

Maroni, Mussi, Biondi, Fiori.

Annunzio di proposte di legge.

In data 20 giugno 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

TARDITI: « Istituzione del Fondo per gli interventi in favore degli ex atleti » (898);

TARDITI: « Istituzione in Novara di una sezione distaccata della corte d'appello di Torino e di una sezione di corte di assise d'appello » (899);

TANONI: « Istituzione della provincia di Fermo » (900);

BIONDI: « Disciplina delle professioni intellettuali » (901);

BIONDI: « Modifiche alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante ordinamento della professione di psicologo » (902);

LUMIA: « Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, in materia di elezione dei Consigli direttivi degli ordini delle professioni sanitarie » (903);

LUMIA: « Modifica all'articolo 25 della legge 26 luglio 1984, n. 413, in materia di riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi » (904);

LUMIA: « Disciplina delle "strade del pesce mediterraneo" » (905);

LUMIA: « Disposizioni per favorire lo sviluppo sostenibili delle isole minori » (906);

LUMIA: « Norme per consentire l'accesso dei parlamentari alle strutture sanitarie » (907);

LUMIA: « Nuove norme in materia di limiti di età per l'accesso alla pubblica amministrazione » (908);

LUMIA: « Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica » (909);

LUMIA: « Norme per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale » (910);

LUMIA: « Istituzione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale delle unità operative per la terapia antalgica e le cure palliative » (911);

LUMIA: « Norme per la prevenzione dell'asma bronchiale e delle malattie respiratorie » (912);

LUMIA: « Istituzione di una zona contigua al mare territoriale » (913);

LUMIA: « Modifiche alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notari » (914);

LUMIA: « Disposizioni in materia di equipollenza della laurea in scienze politiche con la laurea in economia e commercio » (915);

LUMIA: « Disposizioni per incentivare la sostituzione degli apparecchi sanitari obsoleti » (916);

LUMIA: « Norme per garantire il pagamento da parte dei privati degli onorari e delle spese ai professionisti che esercitano nel campo dell'urbanistica e dell'edilizia » (917);

LUMIA: « Norme per l'attuazione dell'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana e per la regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana » (918);

LUMIA: « Disposizioni in materia di quote riservate di posti nei concorsi pubblici in favore degli ufficiali in ferma biennale » (919);

LUMIA: « Disposizioni per assicurare le necessarie dotazioni di personale addetto alla realizzazione del nuovo catasto edilizio urbano » (920);

LUMIA: « Disposizioni in materia di trattamento giuridico-economico dei giudici onorari di tribunale già in servizio quali vice pretori onorari » (921);

LUMIA: « Norme per l'inquadramento degli ex ispettori del lavoro » (922);

LUMIA: « Disposizioni in materia di regolarizzazione degli obblighi previdenziali delle piccole e medie imprese » (923);

BORNACIN: « Istituzione di un fondo per il risarcimento dei danni provocati da eventuali manifestazioni di contestazione in occasione dell'incontro internazionale del G8 nel mese di luglio 2001 a Genova » (924);

VALPIANA: « Regolamentazione del settore erboristico » (925);

FIORI: « Norme per l'aggancio automatico delle pensioni alle retribuzioni del personale in attività di servizio » (926);

RIZZO e ARMANDO COSSUTTA: « Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici » (927);

RIZZO ed altri: « Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie nei luoghi di lavoro e sull'efficacia dei contratti collettivi di lavoro » (928);

RIZZI: « Disposizioni per la corresponsione di indennizzi ai militari vittime di episodi di violenza comunemente definiti "nonnismo" » (929);

MOLINARI: « Disposizioni per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili attraverso la dichiarazione dei redditi » (930);

MOLINARI: « Disposizioni per la tutela del patrimonio archeologico della regione Basilicata » (931);

MOLINARI: « Nuove norme sulla rappresentanza militare » (932);

ROTUNDO: « Incentivi fiscali alle imprese ubicate nel Mezzogiorno d'Italia e nelle aree ad alto tasso di disoccupazione » (933);

ROTUNDO: « Disposizioni concernenti i patti territoriali e i contratti d'area » (934);

ROTUNDO: « Disposizioni in materia di capitalizzazione e ristrutturazione delle piccole e medie imprese meridionali » (935);

ROTUNDO: « Incentivi fiscali alle nuove iniziative produttive nelle aree depresse » (936);

ROTUNDO: « Agevolazioni fiscali per le imprese meridionali » (937);

ROTUNDO: « Norme per l'erogazione del "prestito d'onore" da parte dei comuni situati nelle aree di cui all'obiettivo 1 e nei territori con maggiore incidenza di disoccupazione » (938);

ROTUNDO: « Disposizioni in favore delle aziende turistiche a carattere stagionale operanti nel Mezzogiorno d'Italia e nelle isole minori » (939);

ROTUNDO: « Disposizioni concernenti la rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia, la nomina dei presidenti dei seggi elettorali e le cause di ineleggibilità a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale » (940).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un provvedimento concernente un'amministrazione locale.

Il Ministero dell'interno, con lettera in data 11 giugno 2001, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio comunale di Ischia (Napoli).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Annunzio della pendenza di un procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di deliberazione in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 4 giugno 2001, Alberto Simeone, deputato nella XIII legislatura, ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (Procura della Repubblica presso il tribunale di Caltanissetta n. 2584/99 R.G.N.R.) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati assegnati alla Giunta per le autorizzazioni.

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 31 maggio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di re-

golamento concernente l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno (9).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 21 luglio 2001. È altresì deferita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-*ter* del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 5 luglio 2001.

Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con lettera in data 7 giugno 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 2001 (10).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 21 luglio 2001.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 13 giugno 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, nn. 2 e 21, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento di semplificazione del procedimento per le denunce di infortuni sul lavoro e le malattie professionali (11).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XI Commissione (Lavoro), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 21 luglio 2001.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 giugno 2001,

ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari sulle università (12).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 5 agosto 2001.

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 18 giugno 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, la richiesta di parere parlamentare sul programma di

utilizzo per l'anno 2001 dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 3, concernente studi e ricerche per la politica industriale (13).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro l'11 luglio 2001.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

(Sezione 1 - Mozione)

MOZIONE DI FIDUCIA

La Camera,

esaminate le dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio dei ministri;

valutato positivamente il programma di Governo, come espresso dal Presidente del Consiglio dei ministri;

condivisi gli impegni per l'attuazione del programma stesso;

approva le suddette dichiarazioni programmatiche e passa all'ordine del giorno.

(1-00007) « Elio Vito, La Russa, Cè, Follini, Craxi, La Malfa ».

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2001, N. 150, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ADOZIONE E DI PROCEDIMENTI CIVILI DAVANTI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI (17)

(A.C. 17 - Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, recante disposizioni urgenti in materia di adozione e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. In via transitoria e fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità disciplinati dal titolo II, capo II, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modifiche, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. In via transitoria e fino alla emanazione di nuove disposizioni che regolano i procedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile, ai medesimi procedimenti

continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 17 - sezione 2)

EMENDAMENTO RIFERITO ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: in via transitoria eliminare la congiunzione e ed inserire una virgola e dopo le parole: e successive modifiche aggiungere le parole: e comunque non oltre il 30 giugno 2002;

al comma 2, dopo le parole: del codice civile aggiungere le parole: e comunque non oltre il 30 giugno 2002.

1. 1. Governo.

(Approvato)

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 3 MAGGIO 2001, N. 159, RECANTE PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI ACQUE DI BALNEAZIONE (19)

(A.C. 19 - Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 159, recante proroga di termini in materia di acque di balneazione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Acque di balneazione).

1. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, è prorogata al 31 dicembre 2001.

ART. 2.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 3 MAGGIO 2001, N. 157, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA DI TRATTAMENTI ECONOMICI DEI FUNZIONARI E DEGLI UFFICIALI DELLE FORZE DI POLIZIA E DELLE FORZE ARMATE (18)

(A.C. 18 - Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 157, recante disposizioni urgenti in tema di trattamenti economici dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia e delle Forze armate, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121).

1. Dopo l'articolo 43-*bis* della legge 1° aprile 1981, n. 121, è inserito il seguente:

« ART. 43-*ter*. 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo a decorrere dal 1° aprile 2001, ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Ai medesimi funzionari e ai primi dirigenti

che abbiano prestato servizio senza demerito per 23 anni è attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore. Il predetto trattamento è riassorbito al momento dell'acquisizione di quello previsto dai medesimi commi ventiduesimo e ventitreesimo del predetto articolo 43 e non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica.

2. A decorrere dal 1° aprile 2001 ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti, destinatari del trattamento di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43, lo stipendio è determinato, se più favorevole sulla base dell'articolo 4, comma 3°, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, prescindendo dalla promozione alla qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore.

3. Ai sensi dell'articolo 43 comma sedicesimo, i trattamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono attribuiti, con le stesse modalità e condizioni anche ai funzionari e ufficiali delle altre Forze di polizia previste dall'articolo 16 ».

2. Sono abrogati l'articolo 23 del decreto legislativo emanato in data 3 aprile 2001, in attuazione dell'articolo 3 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e l'articolo 12 della legge 29 marzo 2001, n. 86.

ART. 2.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni).

1. All'articolo 5, comma 3, lettera *a*), della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: « ai maggiori ed ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti » sono sostituite dalle seguenti: « agli ufficiali ».

2. All'articolo 5, comma 3, lettera *b*), della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: « ai tenenti colonnelli ed ai colonnelli e gradi corrispondenti » sono sostituite dalle seguenti: « agli ufficiali ».

3. All'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-*bis*. Fino a quando non ricorrano le condizioni per l'attribuzione dei trattamenti previsti dal comma 3 agli ufficiali che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal grado di sottotenente o dalla qualifica di aspirante è attribuito, a decorrere dal 1° aprile 2001, lo stipendio spettante rispettivamente al colonnello e al brigadier generale e gradi equiparati. Il predetto trattamento non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica.

3-*ter*. Per gli ufficiali di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86, la riduzione di due anni continua ad applicarsi rispetto al periodo di 15 anni e di 25 anni ».

ART. 3.

(Clausola finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto valutato in 30.598 milioni di lire per l'anno 2001, 37.981 milioni di lire per l'anno 2002, 38.466 milioni di lire per l'anno 2003 e in 38.750 milioni di lire a decorrere dall'anno 2004,

si provvede: quanto a lire 20.267 milioni per il 2001, lire 25.984 milioni per il 2002, lire 23.056 per il 2003, e lire 22.520 a decorrere dal 2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; quanto a lire 10.331 milioni per il 2001, lire 11.997 milioni per il 2002, lire 15.410 milioni per il 2003, e lire 16.230 milioni a decorrere dal 2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 2, della medesima legge.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 18 – Sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1, al comma 2, le parole: « decreto legislativo emanato in data 3 aprile 2001, in attuazione dell'articolo 3 della legge 31 marzo 2000, n. 78 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto legislativo 30 aprile 2001, n. 155 ».

All'articolo 2, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Le norme recate dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86, si applicano a decorrere dal 1° aprile 2001 ».

All'articolo 3, al comma 1, dopo le parole: « lire 23.056 » è inserita la seguente: « milioni », e dopo le parole: « lire 22.520 » è inserita la seguente: « milioni ».

(A.C. 18 – Sezione 3)

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

(Integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121).

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis (Collocamento in ausiliaria per talune categorie di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare) – 1. Il personale cessato dal servizio ai sensi dell'articolo 43, comma 5, della legge 19 maggio 1986, n. 224, e collocato nella riserva per diretto effetto dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, dell'articolo 1 del decreto-legge 29 novembre 1996, n. 606, nonché dell'articolo 1, comma 178, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che non ha beneficiato della facoltà prevista dall'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, è collocato in ausiliaria dalla data di cessazione dal servizio per un periodo di cinque anni ovvero fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 5.200 milioni per l'anno 2001 ed a lire 1.200 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo Speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 01. Governo.

(Approvato)

ART. 3.

Al comma 1, dopo le parole: attuazione del presente decreto aggiungere le seguenti: ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 1-bis.

3. 1. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con le seguenti: ministro dell'economia e delle finanze.

3. 2. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 18 – Sezione 4)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 maggio 2001 n. 157 (Atto Camera n. 18);

preso atto che il Governo in accoglimento degli atti di indirizzo del Parlamento intende pervenire ad una totale perequazione del trattamento economico tra gli ufficiali delle Forze armate e delle forze di polizia in materia di omogeneizzazione stipendiale;

rilevato che le misure sinora adottate hanno uniformato i soggetti beneficiari

nonché la decorrenza del trattamento dirigenziale dopo 13 o 23 anni dalla nomina ad ufficiale/commissario;

considerato che non si è ancora provveduto ad omogeneizzare le voci attribuite agli ufficiali delle Forze armate che abbiano prestato servizio senza demerito per 15 e 25 anni dalla nomina ad ufficiale rispetto a quelle riconosciute ad analogo personale delle forze di polizia;

rilevato che tale situazione di allineamento si rende indifferibile alla luce dell'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, che dispone la totale

equiparazione tra i vari gradi e ruoli degli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate e i funzionari delle forze di polizia.

impegna il Governo

a prevedere nella prossima legge finanziaria idonei stanziamenti che consentano di pervenire, a decorrere dal 1° gennaio 2002, alla completa perequazione dei trattamenti di omogeneizzazione tra gli ufficiali delle forze armate e quelli delle forze di polizia.

9/18/1. Lavagnini.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 3 MAGGIO 2001, N. 160, RECANTE ULTERIORI FINANZIAMENTI PER LA PRESIDENZA ITALIANA DEL G8 NELL'ANNO 2001 E PER IL « VERTICE DI GENOVA » (20)

(A.C. 20 – Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 160, recante ulteriori finanziamenti per la presidenza italiana del G8 nell'anno 2001 e per il « Vertice di Genova », è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Alla legge 8 giugno 2000, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, le parole: « 18.000 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 38.000 milioni »;

b) all'articolo 5, comma 2, le parole: « 22.000 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 42.000 milioni »;

c) all'articolo 5, comma 2, le parole: « e per l'anno 2001, quanto a lire 2.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del-

l'ambiente » sono sostituite dalle seguenti: « e per l'anno 2001, quanto a lire 12.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e, quanto a lire 10.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ».

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 20 – Sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Alla legge 8 giugno 2000, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, le parole: « 18.000 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 70.000 milioni »;

b) all'articolo 5, comma 2, le parole: "22.000 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "74.000 milioni";

c) all'articolo 5, comma 2, le parole: "e per l'anno 2001, quanto a lire 2.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "e per l'anno 2001, quanto a lire 24.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e, quanto a lire 30.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

(A.C. 20 – Sezione 3)

EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 1, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « di decoro alle aree interessate da tale evento, » sono aggiunte le seguenti: « ivi comprese le esigenze dei partecipanti al contro-vertice promosso dal *Genoa Social Forum*, »

1. 1. Mascia, Mantovani.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 3, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Il 5 per cento di tali spese dovrà essere destinato all'allestimento di spazi di servizio, di aree attrezzate per l'accoglienza, per il noleggio d'impianti di traduzioni e di sale, per l'istituzione di un punto informatico e giornalistico per i cittadini che parteciperanno alle iniziative promosse dal *Genoa Social Forum*.

1. 2. Mascia, Mantovani.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

« 4-bis. Al fine di allestire, nei comuni e nelle provincie interessate, spazi di servizio, aree e strutture attrezzate per l'accoglienza dei cittadini che intendono partecipare ad iniziative o raduni in cui esprimere liberamente la propria opinione in merito al G-8, è autorizzata a favore degli enti locali della regione Liguria la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il contributo è ripartito dal Ministero dell'interno in proporzione alle spese sostenute per le predette finalità come certificate dagli enti locali interessati entro il 31 agosto 2001.

1. 4. (Ulteriore formulazione) Governo.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

ART. 4-bis. — 1. Al fine di garantire lo svolgimento degli eventi pubblici promossi dal *Genoa Social Forum* nonché l'accoglienza dei partecipanti agli stessi eventi è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2001. A tal fine il prefetto, di concerto con i responsabili del *Genoa Social Forum*, individua un'area idonea ad ospitare iniziative culturali, di dibattito e musicali, nonché fornisce strutture ricettive, attrezzature e servizi, punti di ristoro, servizi igienici e di assistenza sanitaria.

2. Al pagamento delle spese derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 3.000 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo Speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri quanto a lire 1.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno quanto a lire 1.000 milioni e l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente quanto a lire 1.000 milioni.

1. 3. Cento, Rocchi, Realacci, Calzolaio.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

Lire 500 = € 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica



14ALA000060